

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

Viale G. Amendola n. 37

Via G. De Nava n. 122

89125 – Reggio Calabria

Tel. 333/2056972 – Telefax 0965/332682

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

**RICORSO PER PROVVEDIMENTO D' URGENZA
EX ART. 700 C.P.C**

Nell' interesse di: **MUSOLINO Annamaria (C.F. MSLNMR66D45C352W)** nata a Catanzaro il 5 aprile 1966 e residente in Via Pasquale Andiloro N. 39/D Reggio Calabria, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X) con domicilio eletto presso lo Studio Legale Avv. Latino Marco Angelo (C.F. LTNNLM67S15D286V) e Avv. Di Trani Vincenzo (C.F. DTRVCN72L11F205Q) sito in Milano – Via Tiraboschi n. 18.

Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

angelomarco.latino@monza.pecavvocati.it

vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA - rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano con domicilio eletto in Via con domicilio eletto in Via Freguglia n.1;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia n.1;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **MUSOLINO Annamaria** in qualità di docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso A025: DISEGNO E STORIA DELL' ARTE) assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge N. 107/2015 (c.d. legge sulla << buona scuola >>) ed unica figlia obbligata all' assistenza del genitore con disabilità grave al trasferimento interprovinciale presso il comune/ambito di Reggio Calabria ove quest'ultimo è residente. Previa disapplicazione, ove occorra, dell' Ordinanza Ministeriale N. 241

dell' 8.4.2016 nella parte in cui prevede per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai neo assunti nella fase C delle Graduatorie Ad Esaurimento.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente è docente abilitata all' insegnamento della scuola secondaria di II grado (classe di concorso A025: DISEGNO E STORIA DELL' ARTE), già iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento di pari oggetto della provincia di Reggio Calabria e così assunta con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 in virtù delle operazioni di reclutamento di cui alla fase c) del piano straordinario di assunzioni della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << legge della buona scuola >>) con assegnazione di sede provvisoria presso la provincia di Reggio Calabria - Istituto d' Istruzione Superiore in Oppido Mamertina (R.C.) ove svolgeva l' anno di formazione e prova. Concorreva perciò alla mobilità territoriale interprovinciale per l' anno scolastico 2016/2017 al fine di ottenere l' assegnazione di sede definitiva presso la provincia di Reggio Calabria, ove risiede con il proprio nucleo familiare ed assiste con carattere di unicità, continuità ed esclusività, il genitore con disabilità grave, come meglio di seguito si dirà. Proponeva perciò rituale domanda di pari oggetto e l' Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, ufficio competente alla valutazione, le riconosceva il punteggio pari a **21.00** per altri comuni e **27,00** per il comune di ricongiungimento. Non le veniva attribuito l' ulteriore punteggio pari a **33,00**, pure spettante, per avere la stessa espletato la funzione di docente per N. 11 anni, pressochè senza soluzione di continuità, alle dipendenze di istituzione scolastica paritaria (dichiarazione allegata in domanda). Il reclamo in tal senso proposto dall' interessata rimaneva del tutto disatteso. In data **13 agosto 2016**, venivano pubblicate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale del personale docente di scuola secondaria di II grado – Cl. Conc. A025 per l'a.s. 2016/2017 e la ricorrente veniva trasferita presso l' Ambito LOMBARDIA – PROVINCIA MILANO e non nell' **Ambito di REGGIO CALABRIA 0009** ove ha titolo considerata l' intervenuta mobilità di candidati meno graduati anche in base al minore punteggio pari 21,00 come attribuito dall' amministrazione resistente. Promuoveva perciò rituale ricorso con conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/2009 indicato, nell' incontro del 4 agosto tra il MIUR e le varie Organizzazioni Sindacali, quale strumento riparatore degli infelici esiti della mobilità determinati dal mancato funzionamento dell' algoritmo e così osservava:

- a) **Di essere titolare di punti 60,00 per il ricongiungimento nel comune di Reggio Calabria e di punti 54,00 per altri comuni (21 per altri comuni e 27 per il comune di ricongiungimento come convalidati) ma di non aver ottenuto, sebbene spettante, alcuna sede lavorativa viciniora bensì il trasferimento nella provincia di Milano;**
- b) **Di essere collocata, con il rivendicato punteggio di 54,00, nella prima posizione dei docenti della classe di concorso A025 aventi diritto al trasferimento nella provincia di Reggio Calabria (doc. All.);**
- c) **Che la mobilità così disposta era erronea e perciò manifestatamente ingiusta considerato che, anche con il minore punteggio assegnato pari a 21,00, risultavano destinatarie del trasferimento invocato presso gli ambiti calabresi candidati meno graduati e, segnatamente, a mero titolo dimostrativo:**
 - **CHILA' Daniela 31.10.1973 punti 20,00 CALABRIA AMBITO 0011 ASSEGNAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE;**

- MORFEA Sergio Pasquale 8.8.1973 punti 20,00 AMBITO 0011 ASSEGNAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE;

d) Che, in ogni caso l'interessata ha diritto ad essere trasferita secondo l'ordine di graduatoria al pari dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 ovvero << a pettine >> nella cosiddetta fase B della mobilità (e non nella successiva fase C di collocazione) di cui all' Ordinanza Ministeriale N. 241 dell' 8 aprile 2016 e che, così operando, la suddetta avrebbe ottenuto la conferma di sede definitiva e/o il trasferimento interprovinciale presso la provincia di Reggio Calabria per l' a.s. 2016/2017, ove risultano assegnati i suddetti candidati meno graduati.

Ciò nonostante l' Amministrazione convenuta, sebbene fosse manifesto l' errore perpetrato in danno della docente MUSOLINO A.M. che è stata inserita in fase deteriore nella mobilità di cui trattasi non le assegnava la sede spettante nel comune/ambito di Reggio Calabria né le proponeva alternativa soluzione conciliativa. Da ciò discendendo la presente richiesta di giustizia che si ritiene assistita da entrambi gli indefettibili requisiti del << fumus boni iuris >> e del << periculum in mora >> atteso che, in data 1 settembre 2016, la ricorrente ha assunto servizio presso l' Istituto d' Istruzione Superiore << Galileo – Galilei – R. Luxemburg >> in Milano con ogni conseguenza ed attualità, gravità ed irreparabilità del pregiudizio in ordine alla mancata assistenza al genitore cui pure è obbligata.

Per tutto quanto sopra esposto **SI CHIEDE** che la presente istanza cautelare in quanto manifestamente fondata venga accolta. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1) SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI MILANO COME ADITO:

Preliminarmente deve evidenziare che la competenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro come adito è determinata dalla documentata circostanza che la ricorrente, come già sopra evidenziato, a causa dei provvedimenti impugnati, ha quale sede di titolarità l' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO ove, presso l' **Istituto d' Istruzione Superiore << Galileo – Galilei – R. Luxemburg >>** ha assunto servizio in data **1 settembre 2016**. Con ciò applicandosi l' art. 413 c.c. comma 2 laddove recita, come noto, che: *<< competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro >>*;

2) SULLA FONDATEZZA DELLA PRESENTE DOMANDA GIUDIZIALE: La presente materia della mobilità del personale docente per l' a.s. 2016/2017 è regolamentata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito CCNI) e dall' Ordinanza Ministeriale N. 241 (di seguito O.M.) entrambe siglate da parte pubblica e privata in data 8 aprile 2016. I nuovi criteri ivi stabiliti hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo una articolata distinzione in fasi e sottofasi nell' ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti seconda una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento, segnatamente Graduatorie Ad Esaurimento (di seguito GAE) e/o Graduatoria di Merito del concorso DDG N. 82 del 23 settembre 2012 (di seguito G.M.) e dell' arco temporale in cui hanno ottenuto l' assunzione a tempo indeterminato. La predetta mobilità ha dovuto necessariamente tenere conto del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge N. 107/2015 nonché della riforma degli Ambiti Territoriali; tuttavia le suddette disposizioni contrattualistiche presentano numerosi profili di illegittimità nella misura in cui determinano evidenti disparità di trattamento tra i concorrenti docenti di ruolo. In

particolare ci si riferisce alla seconda fase dei movimenti (**punti B, C e D dell' art. 6 del CCNI**) ove sono ricomprese le domande volte ad attribuire la sede definitiva (con titolarità su ambito territoriale) ai docenti neo immessi in ruolo da fase B e C del piano straordinario (sia da GAE che GM) che, tuttavia, verranno trattate in due distinte fasi e con procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti dalla GM del concorso 2012 è prevista la conferma della sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (FASE B DELLA MOBILITÀ), tale possibilità è preclusa ai neo immessi in ruolo dalle GAE che risultano ricompresi nella successiva FASE C DELLA MOBILITA' e collocabili solo nei 100 ambiti/province indicati secondo l' ordine di preferenza. Tale differente trattamento, del tutto ingiustificato ed anzi illegittimo, per come meglio di seguito si dirà, espone a chiaro e manifesto pregiudizio i docenti assunti in GAE nella fase C del piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto, come nel caso della ricorrente, l' assegnazione provvisoria di sede nella provincia di residenza in Reggio Calabria ma non possono esservi confermati, come consentito ai concorrenti della GM del concorso 2012. La certa iniquità di siffatta determinazione è integrata dalla documentata circostanza che i docenti immessi in ruolo attingendo dalla GM del concorso 2012 nella fase C del piano straordinario di assunzioni hanno ottenuto, ancorchè con la minore titolarità di punteggio, il riconoscimento del diritto alla conferma di sede nella provincia di residenza e dunque di assegnazione mentre gli assunti da GAE, ugualmente partecipanti alla fase C) della Legge N. 107/2015, dovranno scegliere tra i 100 ambiti del territorio nazionale e sui posti rimasti liberi dai trasferimenti dei concorsisti che hanno chiesto ed ottenuto la conferma della sede provinciale. Una simile disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione normativa anzi, si pone, in stridente violazione di legge considerato che i candidati neo immessi in ruolo dalle GAE e già abilitati all' insegnamento per avere superato un pubblico concorso (nel caso della ricorrente si tratta della procedura concorsuale di cui al DDG 31.3.1999) vantano, rispetto ai concorsisti del 2012, una maggiore anzianità anagrafica e dunque di servizio che si concretizza nel più elevato punteggio di titolarità per avere svolto, spesso senza soluzione di continuità, incarichi a tempo determinato e/o brevi supplenze alle dipendenze del MIUR e relegati – ad uno stato di precariato permanente cui – solo con la Legge n. 107/2015 si è tentato di porre fine. Con le succitate disposizioni ministeriali sulla mobilità tale categoria di docenti risulta ancora una volta fortemente penalizzata non solo in relazione alla data di assunzione a tempo indeterminato che ne ha impedito la partecipazione alle ordinarie regole dei trasferimenti ma anche e soprattutto in ordine al peggiore trattamento loro riservato rispetto agli altri candidati pure assunti alle medesime condizioni di cui alla Legge N. 107/2015;

Ma non è tutto! In deroga alle regole vigenti negli anni scorsi per la mobilità interprovinciale che è sempre stata trattata in un'unica fase (dopo quella Comunale e Provinciale) nell' ambito della quale le istanze venivano considerate in ragione del punteggio assegnato a ciascun docente, la nuova regolamentazione, e distinzione in fasi, reca con sé gravi discriminazioni tra i docenti cui è concessa la possibilità di presentare la domanda di trasferimento e, segnatamente:

- a) I docenti assunti entro l' anno scolastico 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, potranno beneficiare per primi dei posti liberi (fase B) e, se accontentati nel primo ambito richiesto, otterranno la c.d. << titolarità su scuola >>;**

- b) I docenti assunti nell' a.s. 2015/2016 da fase 0 e A e quelli assunti in fase B e C del piano straordinario di assunzioni da concorso potranno beneficiare dei posti su cui hanno ottenuto l' assegnazione provinciale e, in assenza, potranno beneficiare dei posti rimasti liberi solo nell' ultima fase della mobilità (fase D) e, in tal caso, gli assunti i fase 0 o A, se accontentati, perderanno la sede di titolarità su scuola;
- c) Ne consegue che i docenti immessi in ruolo entro l' a.s. 2014/2015 hanno le maggiori possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale potendo beneficiare del maggiore numero di posti disponibili già in fase B; per contro i docenti neo immessi in ruolo (fasi 0 e A e B e C da concorso) verranno assegnati in ambito provinciale sui posti già occupati con assegnazione provvisoria e, in via subordinata, parteciperanno ai posti residui dell' ultima fase D della mobilità;
- d) Restano del tutto estromessi dall' utile partecipazione alla mobilità suddetta ed esclusi dalla possibilità di ottenere una sede di titolarità vicinior, atta a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, i docenti assunti dalla GAE nella fase C del piano straordinario di assunzione e così costretti, come nel caso dell' odierna ricorrente, ad attendere a sedi lavorative molto distanti e perciò del tutto inconciliabili, sia per ragioni economiche che logistiche che affettive, con le esigenze familiari certamente sussistenti.

3) **SULLE PRONUNCE DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI PER L' ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA , DELL' ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL' 8 APRILE 2016 SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017:** I manifesti profili di illegittimità della già citata Ordinanza Ministeriale N. 241 dell' 8 aprile 2016 a cui è rimessa, ai sensi dell' art. 8 della stessa, la regolamentazione della mobilità, sono stati oggetto di censura da parte dei Giudici Amministrativi ed in particolare dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis – che con ORDINANZA del 23 giugno 2016 e successive N. 3588 del 1 luglio 2016 e N. 4816/2016 del 25 agosto 2016 (ricorso N. 6565 del 2016) si è pronunciato << per l' annullamento, previa sospensione dell' efficacia, dell' ordinanza N. 241 dell' 8.4.2016 nella parte in cui prevede ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti >>. Orbene, così i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti, in qualità di docenti neo immessi in ruolo in fase C da GAE , che domandano di avere le stesse tutele dei colleghi assunti entro l' a.s. 2014/2015 e/o in via subordinata la conferma della sede definitiva nella provincia ove hanno ottenuto la sede provvisoria. In particolare sono state considerate illegittime le suddette disposizioni ministeriali in quanto lesive degli artt. 3 e 97 della Costituzione, del principio di ragionevolezza dell' azione amministrativa con chiara configurabilità della fattispecie di disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare risultano così assoggettati a trattamento diverso categorie di docenti che pure hanno ottenuto l' assunzione a tempo indeterminato sulla base della medesima procedura di reclutamento di cui alla fase c) del piano assunzionale della Legge N. 107/2015 e dunque ricompresi nella medesima situazione giuridica che non legittima l' adozione di procedure diverse. Risulta così accertato, secondo le risultanze giudiziarie qui prodotte, che il regime introdotto produce nel suo complesso un' arbitraria discriminazione nei confronti dei

ricorrenti, sia con riguardo ai docenti assunti a tempo indeterminato nell' organico di diritto entro l'a.s. 2014/2015 come fondate sul medesimo titolo giuridico, sia con riguardo ai docenti del GM mantenuti sui posti di potenziamento su cui hanno ottenuto l' assegnazione in ambito provinciale;

4) **SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE A PARTECIPARE ALLA MOBILITA' << A PETTINE >> E SUL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICARE L' ATTO AMMINISTRATIVO RITENUTO**

ILLEGITTIMO: Pare perciò di manifesta evidenza che la ricorrente ha cautelativamente diritto ad essere trasferita secondo l' ordine di graduatoria alla pari dei docenti assunti entro l' anno 2014 ovvero << a pettine >> nella cosiddetta fase B della mobilità , anche in relazione ai con corsisti della G.M. del 2012, della suddetta O.M. N. 241 dell' 8 aprile 2016. Così operando, difatti, la docente MUSOLINO Annamaria **PRECEDEREBBE NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA ALMENO N. 2 DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL MOVIMENTO RICHIESTO**. Risultando perciò strettamente connesso all' accertamento del diritto della ricorrente alla mobilità per cui ha titolo la richiesta di disapplicazione dell' atto amministrativo ritenuto illegittimo da parte del Giudice Ordinario come esplicitamente previsto dall'art. 5 della L. n. 2248/1865. Il precedente art. 2 della citata legge definisce l'ambito operativo del Giudice Ordinario (contravvenzioni e diritti civili e politici) e gli artt. 4 e 5 stabiliscono i poteri decisorii e di cognizione ordinaria nei confronti dell'azione amministrativa. E così, l'art. 4 stabilisce che il Giudice Ordinario conosce degli effetti degli atti amministrativi ma non può modificare o revocare l'atto ma, ai sensi del successivo art. 5 ha il potere di disapplicare, in via incidentale, l'atto amministrativo ove ne riscontri l'illegittimità. La portata dell'art. 4 e quella dell'art. 5 si distinguono in quanto, mentre nell'art. 4 l'atto amministrativo è oggetto di cognizione diretta da parte del Giudice Ordinario, nell' art. 5 l'atto amministrativo è oggetto di cognizione solo in via incidentale in quanto rappresenta uno dei presupposti della decisione. Di conseguenza, secondo parte della dottrina, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del Giudice Ordinario sarebbe configurabile solo nel caso in cui l'atto amministrativo sia conosciuto dall' autorità giudicante in via incidentale e non quando sia l'oggetto centrale del giudizio. Altra parte della dottrina sostiene, invece, che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo abbia portata generale e quindi sia riferibile sia alle fattispecie riconducibili nell'alveo dell'art. 4 sia a quelle riconducibili nell'alveo dell'art. 5. Con riferimento al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 5, invece, le questioni principali che sono state poste sono così individuate: 1) *se il Giudice Ordinario abbia il potere di sindacare l'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere e, al riguardo, l'opinione prevalente è per la tesi positiva, stante il generale potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo e l'inesistenza di limiti relativi al vizio d'illegittimità riscontrabile;* 2) *se è ammessa solo una disapplicazione dell'atto amministrativo in bonam partem e, cioè, solo allorchè il provvedimento amministrativo abbia effetti sfavorevoli per il destinatario o anche in malam partem, allorchè il provvedimento amministrativo oggetto di disapplicazione sia produttivo di effetti favorevoli sulla sfera giuridica del destinatario.* La tesi seguita dalle SS.UU. della Cassazione è che sia ammissibile solo una disapplicazione dell'atto amministrativo in *bonam partem*. L'art. 5 L.A.C. stabilisce espressamente la facoltà del Giudice Ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, cioè viziati per **violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza**. Attraverso il potere di disapplicazione il Giudice Ordinario, pur non potendo giungere alla invalidazione dell'atto amministrativo, ove ne riscontri l'illegittimità, **è abilitato a disapplicarlo**, cioè a decidere la questione sottoposta alla sua cognizione come se l'atto stesso fosse **tam quam non esset**, cioè non esistesse. L'istituto della disapplicazione si configura come un meccanismo di

risoluzione di conflitti fra norme incentrato sul principio della gerarchia delle fonti. In altri termini, la fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore per cui **lex superior derogat inferiori**: la norma che deriva dalla fonte giuridicamente superiore comporta l'invalidità di quella inferiore, posto che il principio di gerarchia comporta che il contrasto tra fonti di grado differenziato si risolve con la prevalenza della fonte considerata più elevata in grado. Secondo i dettami dell'art. 101 Costituzione : << *I giudici sono soggetti soltanto alla legge* >> e quindi addetti incondizionatamente ed esclusivamente alla legge formale e agli atti ad essa equiparati. Ogni atto della P.A. è soggetto al controllo giurisdizionale di legalità (art. 113, Cost.), e il giudice può e deve disapplicare tutti i tipi di atti emessi dalla P.A., che siano in contrasto con la legge formale. Nel caso che qui ci occupa è di immediata evidenza che l' O.M. N. 241 dell' 8 aprile 2016 è illegittima ed è stata annullata nella parte in cui prevede per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità alla ricorrente. Orbene non vi è chi non veda come, nella presente vicenda di causa, sia il **petitum** che la **causa petendi** sono volti a far valere il diritto soggettivo della richiedente, e, segnatamente, il di lei doveroso trasferimento interprovinciale. Solo in via incidentale si richiede l' eventuale disapplicazione dell' O.M. N. 241 dell' 8 aprile 2016, quale atto amministrativo ritenuto illegittimo ai fini dell'accertamento del diritto soggettivo fatto valere. Dunque, in applicazione dell'art. 5 LAC che attribuisce al Giudice Ordinario la facoltà di disattendere la determinazione amministrativa ritenuta contrastante con il diritto fatto valere, non può che confermarsi, in questa sede, la presente domanda giudiziale;

- 5) **SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO IN QUALITA' DI DOCENE ALLE DIPENDENZE DI SCUOLA PARITARIA**: la suddetta MUSOLINO A.M. ha svolto per ben N. 11 anni (cfr: 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) la funzione di docente alle dipendenze di scuola paritaria, segnatamente << San Vincenzo De Paoli >> in Reggio Calabria, come da dichiarazione allegata alla domanda di mobilità di cui trattasi. Il corrispondente punteggio, tuttavia, non le è stato valutato sulla base delle note comuni del CCNI sulla mobilità laddove è prescritto che <<**il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell' infanzia comunali**>>. Dunque ai sensi delle suddette norme pattizie il servizio prestato nelle scuole paritarie d' istruzione secondaria non è oggetto di riconoscimento, ai fini della mobilità, a prescindere dall' anno in cui è stato svolto. Tali determinazioni tuttavia non sono condivisibili in considerazione delle vigenti disposizioni legislative che hanno consacrato il pieno riconoscimento del servizio pre – ruolo prestato dal personale scolastico nelle scuole d' istruzione superiore parificate. La c.d. << ricostruzione della carriera >> degli insegnanti al momento dell'immissione in ruolo, ovvero nel passaggio da un ruolo ad altro dell' amministrazione scolastica, è disciplinata dall'**art. 485 del DLgs. n. 297/1994** che così dispone al **comma 1**: << *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti*

economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo >>. Sempre con riferimento alla predetta ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il **comma 2** che: << Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1 è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estera, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie >>. Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce poi il **terzo comma** dell'art. 485 che: << Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali >>. Ne discende quindi che, sulla base della predetta normativa dettata dal legislatore, per i docenti della scuola secondaria di I° e II° grado, quali sono i ricorrenti, **devono** essere valutati i pregressi servizi non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali o pareggiate ed i servizi svolti per l'ordine di scuola di titolarità presso le scuole paritarie/parificate. Dunque il legislatore con le sopra indicate disposizioni legislative ha sancito la valutabilità – ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, dell'anzianità di servizio (decorrenza giuridica ed economica) – del periodo di servizio che il personale docente ha svolto alle dipendenze delle scuole paritarie prima dell'immissione nei ruoli MIUR. A definitiva cristallizzazione e conferma di tale principio normativo è intervenuta la fondamentale riforma introdotta dalla **Legge 10 marzo 2000 n. 62** << **Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione** >> che ha inserito a pieno titolo le scuole paritarie private nel **Sistema Nazionale di Istruzione** e ne ha statuito l'**assoluta equiparazione ed identità alle c.d. scuole statali**. Dal punto di vista giuridico, il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche non statali non si sostanzia unicamente nel potere di rilascio di titoli di studio aventi corso legale, ma, più estesamente, nella erogazione di prestazioni destinate a rendere possibile la fruizione di un diritto fondamentale qual è quello dell'istruzione, assicurando in tal modo << **il trattamento scolastico equipollente** >> di cui all'art. 33 comma 4 della Costituzione. La legge N. 62/2000, pertanto, si muove sul filo di un concetto giuridico di parità visto come insieme di **regole (corrispondenza con gli ordinamenti generali dell'istruzione, coerenza con la domanda formativa delle famiglie, adozione dei requisiti di << qualità ed efficacia >> fissati dalla legge)** che le scuole destinatarie del provvedimento di parità (rilasciato dal MIUR) si impegnano a rispettare per avere titolo ad esercitare legalmente compiti di istruzione. La legge N. 62/2000 ha inciso sulle scuole non statali paritarie introducendo elementi di **totale omogeneità ed identità** con le scuole statali anche per quanto riguarda la **qualificazione del personale scolastico in ordine ai titoli di accesso, di preparazione ed alla relativa formazione**. I criteri di massima in essa contenuti (possesso dell'abilitazione, applicazione dei contratti collettivi di categoria, non superamento del 25% di docenti volontari o a contratto di prestazione d'opera) sono stati oggetto di specifica e puntuale conferma in successive disposizioni normative, quali la più recente **Legge del 30 ottobre 2008 N. 169**, che obbliga tali scuole ad avvalersi di personale scolastico che, oltre ad essere abilitato e titolato alle discipline di insegnamento con le modalità dettate per il personale delle scuole statali, sia dotato di specifica e puntuale preparazione. In particolare le attività didattiche ed educative non possono essere affidate a personale docente che sia in

possesso di titoli culturali e professionali inferiori e/o diversi da quelli richiesti per gli insegnanti della scuola statale. Peraltro i contratti individuali di lavoro dei docenti delle scuole paritarie rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore e, segnatamente il CCNL di categoria approvato dal MIUR e parti sociali, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito delle strutture previste dalle Diocesi e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata. **E' evidente dunque che le Norme Ministeriali circa la formazione ed il reclutamento dei docenti trovano uguale applicazione sia per le scuole statali che paritarie e non sono ammesse deroghe per le dette istituzioni scolastiche. La disforme applicazione della stessa norma tra le varie istituzioni scolastiche di riferimento (a seconda che si tratti di sedi scolastiche statali o paritarie) risulterà contrastante con il principio di uguaglianza nel diritto allo studio ed alla formazione degli allievi.** Solo il sussistere di tale condizioni normative e l'osservanza delle prime (a tal fine sussistono rituali e periodici controlli da parte del MIUR), previste analiticamente dal comma 4 dell'art. 1 della legge 62/2000, **consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento di scuola paritaria da parte del MIUR medesimo.** Si tratta di un atto concessivo, che implica ulteriori doveri, in particolare l'assoggettamento alla valutazione dei processi e degli esiti delle c.d. scuole paritarie, da parte del sistema nazionale di valutazione. Spetta al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, accertare l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Il successivo **Decreto Legge 5 dicembre 2005, N. 250 (convertito, con modifiche, in legge 3 febbraio 2006, n. 27)** ha ricondotto le scuole non statali alle sole due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie. In relazione a tale dispositivo sono stati emanati specifici decreti con cui vengono regolamentate le procedure per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento. Solo le scuole rispondenti a tali caratteristiche e requisiti di legge fanno parte del **Sistema Scolastico Nazionale** e possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, intermedio e/o finale. Le principali novità del nuovo sistema sono sintetizzate nella nota MIUR 1380 del 4 febbraio 2008. La piena equiparazione ed assimilazione del servizio prestato dal personale docente nelle scuole paritarie e di quello prestato nelle scuole statali trova peraltro un importante riscontro giuridico nella sentenza N. 64/2014 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Rimini che, pur non rappresentando un precedente vincolante, non può non evidenziare che una puntuale applicazione della legislazione vigente in materia conduce esattamente alle conclusioni evidenziate con il presente ricorso. Il Giudice di prime cure, difatti, sulla scorta di motivazioni che, tra l'altro, rimandano all'equiparazione sancita dalla Legge n. 62/2000 tra scuole paritarie e statali, ha riconosciuto il diritto della richiedente ad ottenere la piena valutazione ai fini giuridici, previdenziali ed economici degli anni di servizio prestati presso una scuola paritaria. Con ogni correlato diritto in ordine alla valutabilità di detto periodo di servizio ai fini dell'anzianità di servizio e della ricostruzione della carriera. Particolarmente significative appaiono le considerazioni del Giudice del Lavoro adito laddove, nell'argomentare le motivazioni della decisione, rileva che: *<< Va rimarcato come proprio la Legge n. 62/2000 << Norme per la parità scolastica e disposizioni sui diritti allo studio e all'istruzione >> pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 N. 67 - che come è noto ha iscritto tutte le istituzioni scolastiche non statali << già riconosciute >> ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole*

statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato - conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'**art.2 comma 2 del D.L. n. 255/2001** che , ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che << I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 04/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della **Legge n. 62/2000** mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata all'art. 485 del D.Lgs 16.04.1994, n. 297 >>.

Il caso in parola sembra essere del tutto analogo a quello della ricorrente, che si vede privata della giusta valutazione degli anni di docenza prestati alle dipendenze dell' Istituto Superiore << SAN VINCENZO DE' PAOLI >> che ha formalmente assunto, con Decreto Ministeriale del 12/09/2001, lo status di scuola paritaria che a tutt'oggi mantiene. **Né può ragionevolmente opporsi, in senso inverso, il riferire della citata pronuncia al servizio relativo alla scuola elementare (oggi scuola primaria). La riconosciuta equiparazione, infatti, non può valere se non per tutti gli ordini di scuola, configurandosi, diversamente, un ingiustificato discrimine tra i vari ordini di scuola ed i livelli di istruzione. Peraltro sussiste, in relazione a tale equiparazione, espressa disposizione legislativa come sopra citata (terzo comma dell' art. 485 D.Lgs. 297/94) secondo cui << Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, **nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate** , nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali >>.** Evidentemente risultando equiparati i servizi tra la scuola primaria paritaria e quelli svolti **nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate.**

Ad ulteriore conferma del diritto dell' istante, con specifico riferimento alla funzione docente prestata alle dipendenze di istituzioni scolastiche paritarie di istruzione superiore non può non menzionarsi la recentissima Ordinanza N. 16877/2016 del 6.9.2016 con cui il Tribunale di Napoli ha riconosciuto, ai fini della mobilità a.s. 2016/2017, il riconoscimento prestato nella scuola paritaria così dichiarando: << **il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d' insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente** >>. Pertanto, il perdurare dell' omessa valutazione degli anni di servizio prestati dalla ricorrente presso l' indicato istituto scolastico paritario andrebbe a configurare una ingiustificata disparità di trattamento tra la stessa e quanti invece si vedano pienamente riconosciuti gli anni di servizio prestati in una qualsivoglia scuola statale. Al riguardo, non è superfluo evidenziare che il servizio prestato dai docenti di scuola paritaria, sebbene svolto in una istituzione scolastica privata (**che però è inserita per Legge dello Stato nel Sistema di Istruzione**

Nazionale), ha una valenza assolutamente pubblica ed è, da ogni punto di vista, assimilabile a quello degli insegnanti statali. Non può non ribadirsi difatti, quanto già sopra evidenziato, in relazione all' assoluta identità che intercorre tra i titoli, la qualificazione professionale e l' abilitazione di cui devono essere titolari i docenti alle dipendenze della scuola paritaria ed il personale docente alle dipendenze della scuola statale. Affermare il contrario significherebbe avallare l'esistenza di lavoratori privilegiati (o non privilegiati) a seconda che svolgano la loro attività professionale presso scuola che abbia natura statale o privata! In linea di principio, quanto appena evidenziato **vale in generale per tutte le scuole private**, ma è valevole a maggior ragione per l' istituto in questione che, come detto, gode dello status di **scuola paritaria** e ne ha ottenuto il totale riconoscimento sin dall'anno 2001 che mantiene a tutt'oggi. La totale equiparazione, sotto qualsivoglia profilo, tra la funzione docente esercitata nelle scuole paritarie e quella prestata nelle scuole statali trova inconfutabile conferma nella circostanza che **gli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria sono interamente ed a pieno titolo riconosciuti ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento finalizzate all'immissione in ruolo**. In ultimo si cita il **D.M. N. 235 del 1 aprile 2014** di ultima pubblicazione che, nel regolamentare l' aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017, ha sancito la piena equiparazione, ai fini della valutabilità del relativo punteggio, tra il servizio svolto quale docente nella scuola paritaria e/o statale. Non trova invece giustificazione normativa, ed anzi è inficiata da manifesta contraddittorietà dell' azione amministrativa, il *modus operandi* del MIUR che, con proprio decreto autorizza alla piena valutabilità del servizio pre-ruolo svolto dai docenti alle dipendenze della scuola paritaria ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie finalizzate all' immissione in ruolo, ritenuto pienamente equiparato al servizio statale. Diversamente, il medesimo servizio utilmente considerato per la progressione nelle graduatorie finalizzate al reclutamento del personale docente, non è poi in nessuna misura valutato, in seguito all'intervenuta immissione in ruolo degli stessi docenti, sotto ogni altro aspetto economico e giuridico. Né ai fini della formazione delle graduatorie interne di istituto, né ai fini del punteggio della mobilità per l' assegnazione di una migliore sede di servizio, né per la ricostruzione di carriera e/o per la determinazione delle classi stipendiali. Una mancata o parziale valutazione dell'attività svolta dalla nominata docente presso la suddetta scuola paritaria andrebbe a stridere con i fondamentali principi Costituzionali e normativi della nostra Repubblica, che equipara e riconosce medesima valenza – sia ai fini giuridici che economici – all'attività lavorativa prestata dai ricorrenti nello stesso alveo amministrativo. Configurandosi, diversamente argomentando, evidente disparità di trattamento tra personale scolastico che svolge identica attività didattica e titolare di uguali titoli abilitativi e culturali e che trovasi **alle dipendenze di medesima amministrazione, attesa l'assoluta equiparazione, assimilazione e, dunque, identità tra scuola paritaria e scuola statale così come per espressa previsione legislativa.** Il contrasto e la violazione di norme costituzionali dell'impugnato provvedimento è evidente se raffrontato in particolare con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione. Risulta violato il principio di eguaglianza sostanziale che richiede una adeguata considerazione degli interessi dei diversi concorrenti e del connesso principio di parità di trattamento nell'accesso al mondo della formazione e del lavoro dei candidati idonei vista anche l'assenza di alcuna indicata motivazione o criterio di ragionevolezza atto a giustificare il differente trattamento riservato ai docenti che abbiano lavorato alle dipendenze delle scuole paritarie e/o delle scuole statali. Il principio di eguaglianza, infatti, deve essere inteso nel senso che a parità di situazione deve corrispondere parità di trattamento, sicchè

trattamenti differenziati devono essere riservati a situazioni oggettivamente diverse. Non può, alla luce di una corretta applicazione di tale principio, considerare e valutare in maniera differente l'attività di docenza svolta da soggetti egualmente titolati ed abilitati a tale scopo a seconda se assunti alle dipendenze della scuola paritaria e/o statale. Quantomeno una siffatta disposizione doveva essere supportata da congrua e specifica motivazione in merito a quelle che ipoteticamente venivano considerate situazioni oggettivamente diverse e tali da giustificare un diverso trattamento. Il criterio valutativo oggetto di impugnativa, pertanto, è ex se potenzialmente lesivo dei principi generali vigenti in materia, in specie quello della << par condicio >> fra i vari candidati aspiranti, dopo che tale riconoscimento abbiano ottenuto in ordine alla efficace partecipazione alla procedura di reclutamento all'interno delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, ai fini dell'anzianità di servizio, della ricostruzione della carriera e della mobilità. Ad avviso di questa difesa la mancata applicazione della normativa di riferimento (D. Lgs. 297/94 e Legge 62/2000) risulta lesiva anche del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto l'impari attribuzione del punteggio relativo al servizio pre – ruolo, solo per alcuni candidati che tale servizio hanno svolto alle dipendenze della scuola statale e non per altri che detto servizio hanno svolto presso le scuole paritarie, condurrebbe ad effettuare una serie di operazioni con conseguenze non corrispondenti alla reale anzianità di servizio degli stessi e, dunque, il punteggio loro attribuito con il discriminante criterio oggi vigente, non è da ritenersi correlato ai diritti acquisiti dalla nominata docente. Da tanto deriva la evidente lesività dell'operato del MIUR tale da richiedere una declaratoria di illegittimità nei termini sollecitati, in modo da determinare il recupero dell'originaria posizione di diritto della ricorrente. Da ciò derivando la presente richiesta di giustizia con cui si rileva come le disposizioni pattizie del CCNI di riferimento in quanto contrastanti con disposizioni legislative di rango primario, sono **illegittime** e vanno disapplicate dal Giudice del Lavoro adito come previsto dall'art. 5 della Legge N. 2248/1865 che, in relazione agli atti ritenuti viziati per **violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza è abilitato a disapplicarli**, cioè a decidere la questione sottoposta alla sua cognizione come se l'atto stesso fosse **tam quam non esset. E' stato chiaramente evidenziato, difatti che, con il rivendicato punteggio pari a 54,00, la nominata docente, con le ordinarie regole della mobilità, a prescindere dall'invocato inserimento << a pettine >>, sarebbe stata la prima avente titolo al trasferimento interprovinciale presso l'ambito calabrese per l'a.s. 2016/2017;**

- 6) **SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA:** Nella presente vicenda di causa si ritiene sussistente sia il << fumus boni iuris >> quale verosimile fondatezza della domanda giudiziale ed il << periculum in mora >>, in ordine alle denunciate ragioni d'urgenza legittimanti il ricorso allo strumento cautelare. Si è già evidenziato che la ricorrente, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado assunta in ruolo nella fase c) del piano straordinario di assunzione di cui alla Legge n. 107 del 13 luglio 2016/2017 ha partecipato alla mobilità interprovinciale con punti 27 (60 spettanti) per l'ambito di ricongiungimento nel comune/provincia di Reggio Calabria e punti 21 (54 spettanti) per altri ambiti/comuni e che non ha ottenuto la sede per cui ha titolo a causa dei provvedimenti impugnati. Discendendo da tale omissione, come denunciata nel presente giudizio, un grave danno per la ricorrente che è l'unica figlia e referente unico del genitore con disabilità grave che, in assenza dell'invocata pronuncia cautelare, atteso l'avvio dell'anno scolastico in sede lontana dalla provincia di Reggio Calabria ove risiede il soggetto infermo e le nuove condizioni lavorative non consentiranno la prosecuzione dell'**assistenza già in atto; IMMINENZA DEL PERICOLO:** In data **31 agosto 2016** la procedura conciliativa proposta nell'

interesse della ricorrente non è stata definita con l' esito negativo della conferma di sede definitiva presso l' Istituto d' Istruzione Superiore << G. Galilei – R. Luxemburg >> in Via Paravia, 31 Milano, così risultando l' invocata pronuncia cautelare l' unico strumento atto ad evitare il distacco dal genitore e dal nucleo familiare. Nel caso di specie l' iter diretto alla produzione dell' evento pregiudizievole è già iniziato (la mancata valutazione della precedenza contrattuale e l' infelice esito del trasferimento richiesto) ed è già in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso che l' intervento del giudice della cautela è in grado di penalizzare ed impedire, per la parte di competenza, in tutto o in parte. Secondo una buona parte della giurisprudenza di merito l' adozione della misura cautelare è sempre giustificata quando sia necessaria a scongiurare gli ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodottosi attribuendo alla parte che ha diritto la piena tutela d' urgenza (**Pret. Monza 15.6.1976 Pret. Roma 18.4.1984 Pret. Roma 6.9.1989**). **ATTUALITA' DEL PREGIUDIZIO:** L'elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato lo stretto rapporto esistente tra l' imminenza del pregiudizio e la sua necessaria attualità (Trib. Roma 9.12.2002). Purtroppo nel caso di specie la denunciata lesione del diritto vantato è di comprovata attualità considerato che è già esistente una concreta ed incombente situazione di pericolo (il mancato trasferimento ed il venire meno dell' assistenza in corso) che è necessario neutralizzare con la misura cautelare proposta. Più in generale occorre ribadire che le valutazioni che l' Autorità Giudicante è chiamato a compiere sul diritto e sul periculum in mora si svolgono in termini di comprovata certezza in ordine alla denunciata omissione del diritto di precedenza ed alla elevata probabilità del verificarsi del denunciato danno; **IRREPARABILITA' DEL DANNO:** La gravità e l' irreparabilità del danno è da commisurarsi in relazione alla rilevanza del bene della vita compromesso e pregiudicato dai provvedimenti impugnati. Nella presente vicenda di causa le tutele invocate riguardano aspetti fondamentali della persona e della personalità da individuare nel diritto alla salute, del diritto del soggetto disabile all' assistenza ed alla cura dei propri interessi, anche di natura patrimoniale, del diritto del lavoratore obbligato alla cura del soggetto infermo ad una sede di servizio il più vicina possibile al luogo di residenza del suddetto. Con ciò intendendosi che la *ratio legis* è di consentire le migliori condizioni di assistenza possibile in quanto ispirate ad interessi individuali di detto soggetto. Evidentemente, a causa degli impugnati provvedimenti, il suddetto riconoscimento non ha operato nei trasferimenti di cui trattasi, rendendo ciò indispensabile l' intervento cautelare dell' Autorità Giudicante che consenta alla ricorrente di evitare, ogni interruzione, nell' svolgimento dell' assistenza che risponde, in primis, alla salvaguardia dell' infermo. E' di immediata rilevazione come il diritto della ricorrente e del genitore all' assistenza certamente non troverebbe concreta realizzazione con i tempi di un ordinario giudizio di merito. Sul punto sussiste copiosa giurisprudenza che , solo in parte, si cita: << *L' irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore* >> (Trib. Roma 20.1.2011).<< *In caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c , in tal caso, ai fini della configurabilità del periculum in mora previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione familiare e sociale acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro* >>..... << **in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora necessario per l' emanazione di un provvedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c quando dal provvedimento derivino al**

lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente >> (Trib. Roma 26 gennaio 2000) Tale massima al solo fine di evidenziare la tutela privilegiata ed incondizionata che viene accordata dal legislatore, così come confermato dalla Suprema Corte, al lavoratore che assolva al dovere di assistenza del familiare con disabilità. Con particolare riferimento alla peculiarità ed unicità del rapporto padre – figlia che oggi viene in rilievo. Ciò che manifestatamente emerge nel caso che ci occupa non è solo la lesione sostanziale del diritto delle parti richiedenti ma la necessità che i tempi del presente giudizio siano ispirati a tempestività e celerità attesa la sussistenza, per come già rappresentato, delle ragioni di particolari urgenza ravvisabili nell'impossibilità di proseguire da parte della ricorrente, con le migliori condizioni possibili, l'assistenza già in atto nei confronti del genitore con grave disabilità. La necessità di una pronuncia cautelare è, altresì, riscontrabile nella necessità di rimuovere tempestivamente ogni condizione ostativa all'esercizio di un diritto/dovere fondamentale quale quello della cura e assistenza dei soggetti malati, con specifico riferimento al rapporto padre – figlia che viene oggi in rilievo, e nell'obbligo di adottare ogni cautela necessaria ad evitare – a causa del denunciato distacco, ogni probabile e possibile ripercussione, sulla sfera emotiva e sanitaria del soggetto disabile. Senza considerare gli effetti negativi che il temuto distacco va certamente a produrre in danno del genitore anziano ed infermo così privato, sia in ordine all'aspetto affettivo che assistenziale, della presenza della figlia effettuante l'assistenza. Integrando, tali manifestate circostanze, le ragioni d'urgenza legittimanti il ricorso allo strumento cautelare di cui alla previsione dell'art. 700 c.p.c.

Per tutto quanto sopra esposto, nell'interesse di **MUSOLINO Annamaria**, ut supra rappresentata e difesa **SI CHIEDE** che L' Ecc.mo Giudice del Lavoro adito presso il Tribunale di Milano, respinta ogni avversa e contraria eccezione, deduzione, argomentazione Voglia pronunciarsi, anche mediante l' emissione di decreto inaudita altera per parte per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente **MUSOLINO Annamaria**, in qualità di docente nei ruoli di scuola secondaria di II grado CL. CONC. A025 (DISEGNO E STORIA DELL' ARTE) assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni e titolare presso l' Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Istituto d' Istruzione Superiore << Galileo Galilei – R. Luxemburg >> in Milano, al trasferimento interprovinciale presso l' ambito/provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo per l'a.s. 2016/2017. Previa disapplicazione, ove occorra, dell' Ordinanza Ministeriale N. 241 dell' 8 aprile 2016 nella parte in cui prevede per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità alla ricorrente;
- 2) **IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente **MUSOLINO Annamaria**, in qualità di docente nei ruoli di scuola secondaria di II grado CL. CONC. A025 (DISEGNO E STORIA DELL' ARTE) assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni e titolare presso l' Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Istituto d' Istruzione Superiore << Galileo Galilei – R. Luxemburg >> in Milano, al trasferimento interprovinciale come spettante con il punteggio pari a 54,00 per altri comuni e 60,00 per il comune di ricongiungimento, con le normali modalità utilizzate dal MIUR per la mobilità, presso l' ambito/provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo per l'a.s. 2016/2017. Previa

disapplicazione, ove occorra, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità dell' 8 aprile 2016 (NOTE ALLEGATE) nella parte in cui non prevede la valutazione, ai fini della mobilità, del servizio prestato dai docenti di scuola d' istruzione superiore (scuola secondaria di I e di II grado) alle dipendenze di scuole paritarie;

- 3) **IN VIA PRINCIPALE**: in caso di mancato accoglimento dell'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*, disporre al più presto la comparizione delle parti per ivi sentire accogliere le richieste di cui sopra;
- 4) **IN OGNI CASO** : condannare il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria – al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario;

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione come da indice:

- 1) PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI MUSOLINO A.M. ALLE DIPENDENZE DEL MIUR A FAR DATA DALL' A.S. 2015/2016 ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI SEDE DI MUSOLINO A.M. PRESSO L' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE IN OPPIDO MAMERTINA - REGGIO CALABRIA PER L' A.S. 2015/2016;
- 2) DOMANDA DI TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER L'A.S. 2016/2017 PRODOTTA DA MUSOLINO A.M. ALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO;
- 3) 1° CONVALIDA DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DELL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO SENZA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN QUALITA' DI DOCENTE ALLE DIPENDENZE DELLA SCUOLA PARITARIA;
- 4) RECLAMO PROPOSTO NELL' INTERESSE DI MUSOLINO A.M. AVVERSO LA MANCATA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN QUALITA' DI DOCENTE ALLE DIPENDENZE DELLA SCUOLA PARITARIA;
- 5) PUBBLICAZIONE DELLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – CLASSE DI CONCORSO A025 DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER L'A.S. 2016/2017;
- 6) PROVVEDIMENTO MIUR AVENTE AD OGGETTO L' ASSEGNAZIONE DI AMBITO DI MUSOLINO A.M.;
- 7) RICORSO CON CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL 2006/2009 PROMOSSO DAMUSOLINO A.M. ;
- 8) CCNI SULLA MOBILITA' A.S. 2016/2017;
- 9) O.M. SULLA MOBILITA' N. 241 DELL' 8 APRILE 2016;
- 10) VERBALE L. 104/1992 DEL GENITORE CONVIVENTE DI MUSOLINO A.M. (MUSOLINO STEFANO);
- 11) CERTIFICATO DI SERVIZIO DI MUSOLINO A.M. ALLE DIPENDENZE DI ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO PARITARIA << SAN VINCENZO DE PAOLI >> IN REGGIO CALABRIA;
- 12) ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS SERVIZIO DOCENTE PRESTATO DA MUSOLINO A.M. ALLE DIPENDENZE DELL' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO PARITARIA << SAN VINCENZO DE PAOLI >> IN REGGIO CALABRIA;
- 13) N.3 ORDINANZE TAR LAZIO SEZIONE TERZA BIS AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELL' O.M. N. 241 DELL' 8 APRILE 2016;
- 14) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE ORDINARIO PER RICONOSCIMENTO SERVIZIO DOCENTE PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI SCUOLA PARITARIA (ORDINANZA

TRIBUNALE DI NAPOLI – ORDINANZA TRIBUNALE DI CALTAGIRONE – ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO).

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D.Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23 pertanto per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 12 settembre 2016

Avv. Rosa Cilea

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta **MUSOLINO Annamaria (C.F. MSLNMR66D45C352W)** nata a Catanzaro il 5 aprile 1966 e residente in Via Pasquale Andiloro N. 39/D Reggio Calabria, **conferisce mandato a rappresentarla e difesa nel presente giudizio all' Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X)** ed elegge domicilio presso lo Studio Legale Avv. Latino Marco Angelo (C.F. LTNNLM67S15D286V) e Avv. Di Trani Vincenzo (C.F. DTRVCN72L11F205Q) sito in Milano – Via Tiraboschi n. 18.

Reggio Calabria, lì 12 settembre 2016

MUSOLINO Annamaria

Per adesione, mandato e ratifica

Avv. Rosa Cilea